





Protocollo d'intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

L'Università di Foggia (di seguito "**Università**"), con sede e domicilio fiscale in Foggia, via Gramsci n. 89/91, codice fiscale: 94045260711, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone;

e

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza (di seguito "Comando Provinciale"), con sede e domicilio fiscale in Foggia Via Vincenzo Della Rocca n. 5, rappresentato dal Comandante Provinciale pro tempore, Col. Andrea Di Cagno, di seguito indicate "le Parti",

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:

- al **paragrafo 1**, che "Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto";
- al **paragrafo 2**, che "Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:
 - a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
 - b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del Regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza";
 - c) corredare una richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria;

ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" (di seguito "**PNRR**");

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che richiama il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1, comma 1043, stabilisce: "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico", denominato "ReGiS";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare;

- l'art. 7, comma 8, il quale prevede che: "Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...), le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"".

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (di seguito "**Piano complementare**"), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR;

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone che gli Stati membri e l'Unione condividono la responsabilità di adottare misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell'Unione stessa;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e, in particolare:

- l'art. 194, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "Il soggetto aggiudicatore provvede alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP);;

VISTO il Decreto ministeriale 1 agosto 2019, n. 692 con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato il prof. Pierpaolo Limone, professore ordinario di Pedagogia sperimentale – SSD M-PED/04, quale Rettore dell'Università di Foggia, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2019;

VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia il quale stabilisce, al Capo II (Senato Accademico) e al Capo III (Consiglio di Amministrazione), le competenze degli Organi di Governo dell'Ateneo;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 50/2022 del 19 gennaio 2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 73/2022 del 26 gennaio 2022 con cui l'Università di Foggia ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza":

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa sul Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi Costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", con particolare riguardo all'articolo 2-ter recante "Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" con particolare riferimento all'articolo 47 "Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia";;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

CONSIDERATO che costituisce comune volontà ed interesse delle "Parti" firmatarie il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all'utilizzo delle risorse pubbliche - e, in particolare, di quelle rinvenienti dal PNRR e dal Piano complementare - attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che le Università, quali soggetti beneficiari – attuatori diretti o concorrenti degli interventi/investimenti del PNRR e del Piano complementare, assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi; che gli Atenei devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, realizzandoli nel rispetto delle norme vigenti e prevenendo nonché correggendo eventuali irregolarità;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire, a tutela del bilancio dell'Ente, nazionale ed europeo un più efficace controllo delle procedure di impegno delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati con risorse del PNRR e del Piano complementare;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Con il presente Protocollo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo alla realizzazione di interventi/investimenti finanziati con risorse del PNRR e del Piano complementare, in

- modo da prevenire, ricercare e contrastare ogni violazione lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
- 2. In particolare, è interesse delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell'Unione europea, al fine di contrastare ogni condotta di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, corruzione, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea tramite le Amministrazioni Centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti Locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento Next Generation EU e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal Piano complementare.
- 3. Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, la collaborazione di cui al comma 1, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Referenti)

- 1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Università:
 - (1) sul piano programmatico, il Magnifico Rettore, legale rappresentante dell'Ente; ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il dott. Pierluigi Centola, Responsabile del Servizio Ricerca e Gestione Progetti;
 - b. per il Comando Provinciale:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale, che potrà avvalersi dell'ausilio del Capo Ufficio del Comando Provinciale;
 - (2) sul piano esecutivo, i Comandanti dei Reparti della Guardia di finanza di Foggia, territorialmente competenti.

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

- Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, l'Università di Foggia:
 - a. con riferimento alle iniziative e/o progettualità in riferimento alle quali riveste il ruolo di soggetto attuatore e/o di centrale di committenza, condivide con il Comando Provinciale, tramite piattaforma telematica sicura, dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare gli progetti esecutivi ammessi a finanziamento specificando, per ogni iniziativa finanziata, il relativo C.U.P. (Codice Unico del Progetto) e l'indicazione della missione, componente, investimento e sub-investimento di riferimento. In particolare, saranno evidenziati:
 - √ l'Autorità attuatrice e responsabile della misura;

- ✓ l'ammontare dei finanziamenti pubblici complessivamente concessi, suddivisi tra le Autorità pubbliche eventualmente co-finanziatrici;
- ✓ la descrizione della progettualità con la specificazione dell'oggetto delle prestazioni e delle opere da realizzare;
- ✓ i criteri, le modalità e i termini di aggiudicazione;
- √ la tempistica di realizzazione;
- ✓ l'individuazione anagrafica dei partner coinvolti nel progetto;
- ✓ la sede di svolgimento del progetto;
- ✓ ogni altro dato o informazione ritenuto utile.

Le modalità di accesso alla succitata piattaforma telematica saranno concordate con separato Protocollo tecnico o con scambio di lettere, prevedendo misure organizzative e tecniche idonee a garantire la sicurezza degli accessi, dei collegamenti e delle trasmissioni;

- b. segnala al Comando Provinciale gli interventi che presentano particolari elementi di rischio per le autonome attività di analisi e approfondimento da parte della Guardia di Finanza, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;
- c. può indicare le misure e i contesti su cui, in ragione delle funzioni di monitoraggio e controllo esercitate, ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo eventuali input informativi qualificati su anomalie, profili di rischio o di pericolosità di cui si è venuto a conoscenza, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti, utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
- 2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata data disponibilità nei modi indicati al comma 1, il Comando Provinciale:
 - a. può chiedere all'Università elementi di dettaglio circa gli interventi/le misure/i progetti esecutivi ammessi a finanziamento di cui al comma 1, lettera a., avanzando richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui all'art. 2:
 - b. può utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio nazionale e dell'Unione europea;
 - c. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - d. segnala alla Università, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, e laddove necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito degli approfondimenti e interventi investigativi. L'Università comunicherà, a sua volta, al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4 (Ulteriori aspetti della collaborazione)

- 1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci del dispositivo antifrode, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare:
 - a. incontri e riunioni tra i funzionari dell'Università competenti al contesto amministrativo oggetto di analisi e approfondimento e i rappresentanti dei Reparti

- operativi del Comando Provinciale di Foggia per analizzare le anomalie e i rischi segnalati di cui all'art. 3 punto 1. lett. c.;
- b. seminari e interventi formativi rivolti al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività di istituto.
- 2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo viene sempre assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e compatibilmente con i piani di formazione previsti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 5 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

- 1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e del D.P.R.15/2018.
- 2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione ai flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
- 3. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità circa le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco del presente Protocollo, salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente Protocollo:
 - a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del Fondo complementare e al completamento dei correlati interventi e, comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
 - b. potrà essere esteso in qualunque momento a ulteriori soggetti attuatori che gestiscano risorse finanziarie ricomprese nel PNRR e nel Fondo complementare e che abbiano interesse a rafforzare il sistema di controllo sulla legalità degli investimenti;
 - c. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti;
 - d. le comunicazioni relative all'attuazione del presente Protocollo sono effettuate utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- (1) Università di Foggia: ricerca@unifg.it;
- (2) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia: FG050.protocollo@gdf.it, FG0500000p@pec.gdf.it;

ovvero attraverso altri mezzi di volta in volta direttamente condivisi tra le Parti.

Articolo 7 (Rinvii)

1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, si rimanda alla normativa vigente.

Foggia,	2022

Il Rettore dell'Università di Foggia (*Prof. Pierpaolo Limone*)

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
(Colonnello Andrea Dí Cagno)